

**MIMIT  
BANDO IN APERTURA****Fondo per il sostegno alla transizione industriale  
Adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici**

**Fondi PNRR** ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 *“Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”*.

I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, **nella forma del contributo a fondo perduto**, di cui

- il 40% verranno messe a disposizione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

**Beneficiari**

**Le agevolazioni sono concesse a imprese**, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, **che**, alla data di presentazione della domanda **devono**:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022

### **Entità delle agevolazioni**

**Le spese non possono rappresentare più del 40% (quaranta per cento) delle complessive spese previste per i programmi relativi all'efficientamento energetico** (di cui all'articolo 38 del Regolamento GBER) ovvero, qualora ne sia stata richiesta l'applicazione da parte dell'impresa, di cui alla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo).

Sono considerati agevolabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38bis del Regolamento GBER, i costi complessivi dell'investimento, con esclusione di quelli non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio.

Sono in ogni caso escluse le spese relative all'installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

### **Interventi finanziabili**

**Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale** con almeno una delle seguenti finalità:

- **una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;**
- **un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate** nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali:

- **Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20%** rispetto alla situazione precedente all'intervento.
- Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due per cento) rispetto alla situazione precedente.

**I programmi di efficientamento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro.**

**Le azioni devono essere realizzate entro 36 mesi** dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi):

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni i programmi di investimento

- **devono prevedere l'apporto da parte del Soggetto beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % (venticinque per cento) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;**
- devono prevedere interventi incidenti sostanzialmente sul processo produttivo attuato nell'unità produttiva;
- non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
- devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

- devono essere proposti da un soggetto che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

In alternativa, su richiesta delle imprese, le agevolazioni possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.

NB: Ai programmi di investimento:

- **devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% (venti per cento)** in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- non devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione che siano destinati a beni non precedentemente prodotti dai Soggetti beneficiari.

**I programmi di investimento possono prevedere per un importo non superiore al 40% (quaranta per cento) del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:**

- **impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all'autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;
- impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti FER:
  - Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente.
  - La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.

**Spese ammissibili**

**Sono ammissibili alle agevolazioni le spese** strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni (come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile), **che riguardano:**

- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il **10% dell'investimento** totale ammissibile);
- Opere murarie e assimilate (nel limite del **40% dell'investimento** totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
- Impianti e attrezzature varie di **nuova fabbricazione**;
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particolare sono ammesse:

- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

**Erogazione delle agevolazioni**

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi.

Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80% (ottanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse.

L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20% (venti per cento), è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento.

il soggetto beneficiario può richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione. L'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento.

### Allegati alla domanda

La domanda di agevolazione deve contenere:

- i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del/dei titolare/i effettivo/i;
- l'indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento;
- le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, articolate in funzione delle diverse finalità;
- gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria;
- le agevolazioni richieste.
  - relazione tecnica da redigere nella forma di perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile da INVITALIA può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da:
    - geologi, ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell'organico della società richiedente, iscritti all'ordine professionale di riferimento ovvero;
    - **EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditate UNI CEI 11339;**
    - **ESCO accreditate UNI CEI 11352;**
    - organizzazioni accreditate ISO50001;
    - organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065.
- relazione contenente le informazioni economico finanziarie relative all'impresa proponente e al progetto d'investimento proposto, a firma del rappresentante legale della medesima impresa;
- DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento;
- DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
- le informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio;
- per le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità;
- dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
- copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta;
- copia di altre certificazioni possedute;
- l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet di cui al comma

### Scadenza

La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

## **ADDENDUM – agevolazioni finanziabili**

Per i programmi di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del Regolamento GBER, ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto:

- se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alle normali pratiche commerciali nel settore o per l'attività interessata, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e i costi dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;
- se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione dello stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore Attuale Netto dei costi dell'investimento successivo, attualizzato al momento in cui sarebbe stato realizzato l'investimento sovvenzionato.
  - Ai fini dell'attualizzazione, il tasso da utilizzare è quello fissato dalla Commissione europea applicabile al momento della presentazione della domanda e reperibile all'indirizzo: <https://competition-policy.ec.europa.eu/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates>, e maggiorato di 100 punti base;
- se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore Attuale Netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento dell'impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato, utilizzando il tasso attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica, per il quale non esiste un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.
- In alternativa a quanto previsto sopra, per i programmi di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del Regolamento GBER, i costi agevolabili possono coincidere con i costi totali dell'investimento, a fronte dell'applicazione delle intensità di aiuto ridotte come da bando.

Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER, pari al:

- 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili (rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del Regolamento GBER, ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto) maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti

effettuati nelle zone del centro sud e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone nord;

- 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili (per i programmi di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del Regolamento GBER), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
- Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell'investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38bis del Regolamento GBER, pari al 30 % (trenta per cento) delle spese ammissibili:
  - Qualora l'investimento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio l'intensità di aiuto non può superare il 25 % (venticinque per cento) delle spese ammissibili.
    - La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
- L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali qualora l'investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % (quaranta per cento) rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Per gli investimenti per i quali è stata richiesta l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% (trenta per cento) dei costi agevolabili.

Per gli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER, pari al:

- 45% (quarantacinque per cento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;
- 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.